

Cassazione civile sez. III - 15/12/2025, n. 32618

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da:

Dott. GRAZIOSI Chiara - Presidente Rel.
Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere
Dott. GORGONI Marilena - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6314/2022 R.G.

proposto da:

Ti.Cl., To.Ni., To.Cl., To.Vi., To.Gi., To.Da., To.Da., To.Pa., rappresentati e difesi dall'avvocato VALERIA NOCCIOLI unitamente all'avvocato G. C.
- ricorrenti -

contro

G. Assicurazioni Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato M. V.
- controricorrente -
nonché contro

Pa. I. International Srl IN LIQUIDAZIONE, CMC Srl, Mo.Mi., A. Spa
- intimati -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2095/2021 depositata il 10 dicembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Relatore CHIARA GRAZIOSI:

RILEVATO CHE:

Ti.Cl., To.Ni., To.Cl., To.Vi., To.Gi., To.Da. e To.Pa., quali congiunti ed eredi legittimi di To.Fr., deceduto il 4 ottobre 2005 - cadendo da un apparecchio di sollevamento - mentre lavorava alle dipendenze di Pa. International Srl, citavano davanti al Tribunale di Bari quest'ultima società nonché C.M.C. Srl ed E. Srl perché fossero condannate a risarcire loro i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituiva Pa. International, ottenendo di chiamare G. Assicurazioni Spa, che si costituiva resistendo. Si costituiva altresì C.M.C., a sua volta ottenendo di chiamare R. Spa, che pure si costituiva.

Il Tribunale, con sentenza n. 2726/2019, dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attori e C.M.C. e rigettava per il resto la domanda attorea, compensando le spese.

I Ti.Cl./To.Ni., To.Cl., To.Vi., To.Gi., To.Da., To.Da. e To.Pa. proponevano appello; si costituivano le controparti tranne E.

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 10 dicembre 2021, respingeva l'appello, condannando gli appellanti a rifondere le spese alle controparti.

I Ti.Cl./To.Ni., To.Cl., To.Vi., To.Gi., To.Da., To.Da. e To.Pa. hanno presentato ricorso, articolato in cinque motivi; si è difesa con controricorso G.

Chiamata la causa all'adunanza camerale del 29 novembre 2024, con ordinanza n. 17493/2025 questa Suprema Corte l'ha rinviata a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di secondo grado.

Ciò espletato, la causa è stata chiamata all'adunanza dell'11 dicembre 2025.

CONSIDERATO CHE:

1. Il primo motivo del ricorso denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata in relazione al combinato disposto degli articoli 276, 158 e 161 c.p.c.

La sentenza sarebbe stata deliberata da un collegio diverso - per uno dei suoi componenti - rispetto a quello davanti al quale erano state precisate le conclusioni in data anteriore a quella del 7 aprile 2021. Le conclusioni sarebbero state precisate dinanzi a un collegio in cui il relatore era un giudice togato, mentre l'estensore della sentenza è stato un giudice ausiliario.

I ricorrenti adducono che con comunicazione PEC del 26 settembre 2019 inviata dalla cancelleria della corte territoriale parti erano state avvisate della designazione del giudice togato quale relatore. In seguito, con ordinanza del 2 marzo 2021 il giudice d'appello comunicava che alle udienze collegiali già fissate per il 7 aprile 2021 si sarebbero svolte mediante deposito telematico di brevi note scritte. L'avviso pervenne con comunicazione PEC del 3 marzo 2021, dal cui frontespizio emergeva l'originaria indicazione del giudice relatore togato.

Precisate le conclusioni mediante deposito telematico di brevi note scritte cinque giorni prima della udienza, la causa era stata introitata per la decisione il 7 aprile 2021 alle ore 17.07 nella "composizione togata" del collegio come all'origine comunicata, manifestandolo con la dizione: "RISERVATO". Tuttavia, dalla schermata Sicid delle 17.08 comparve - sempre secondo il racconto dei ricorrenti - la sostituzione del giudice togato con un giudice ausiliario, poi confermata nel documento relativo alla decisione, di cui estensore è stato proprio quest'ultimo. Alle 17.08 il sistema Sicid registrava: "in decisione".

Deduce da tutto questo i ricorrenti che in un momento successivo a quello della precisazione delle conclusioni sarebbe stata compiuta la sostituzione del giudice relatore - che poi era stato estensore -, vale a dire dopo la dizione "riservata" in comparsa su Sigid, creando così un collegio di diversa composizione. Di qui la nullità che viene denunciata dal presente motivo.

2. L'esito dell'acquisizione dal fascicolo di secondo grado disposta con l'ordinanza interlocutoria ha ribadito quel che già si apprendeva dal deposito telematico, e in particolare dal "Dettaglio Merito 6314/2022". Infatti il 9 e il 10 marzo 2021 ricorre l'espressione "precisazione delle conclusioni", e che susseguono rispettivamente il 25 e il 26 marzo i depositi delle note scritte dei litigatori. Si svolge subito dopo questa sequenza: "07/04/2021 RISERVATO - 07/04/2021 SOST. GIUDICE DA (BARRACCHIA PAOLA) A (CHIARELLI LUIGI CARMINE) - 07/04/2021 IN DECISIONE".

Che sia poi pervenuto, con l'acquisizione del fascicolo cartaceo del giudizio d'appello, sempre datato il 7 aprile 2021 un "Provvedimento a seguito di udienza mediante trattazione scritta (riserva art. 190 c.p.c.)" in cui non vi è traccia di sostituzione bensì "la Corte... riserva la causa per la decisione, a relazione del consigliere indicato in intestazione", ovvero il consigliere ausiliario Chiarelli, non incide, dal momento che si tratta, evidentemente, di un modulo non più conforme al rito praticato, considerato che dispone "alle parti in termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento" mentre, come sopra si è visto nel "Dettaglio Merito 6314/2022", erano già state versate le note di trattazione alla fine di marzo - 25 e 26 marzo 2021 - ed era stato conseguentemente già comparso il dictum "RISERVATO".

3. Risulta pertanto fondato quel che i ricorrenti hanno denunciato con il primo motivo. È consolidata la giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che, per tutelare l'esercizio del diritto di difesa, qualora venga effettuata sostituzione del giudice monocratico o di un componente del giudice collegiale dopo la precisazione delle conclusioni, si deve, pena nullità della pronuncia che ne è derivata, verificare una regressione della sequenza procedurale, ovvero convocare nuovamente le parti perché precisino di nuovo le conclusioni, il che ovviamente è tanto possibile quanto doveroso anche in un rito telematico come quello qui praticato; e il vizio che insorge qualora non si rispetti le regole genera nullità relativa, da far valere impugnando ai sensi dell'articolo 161, primo comma, c.p.c., per evitare la sanatoria che deriverebbe dal difetto di impugnazione (cfr. ex multis: Cass. ord. 4255/2020 - per cui il collegio giudicante davanti al quale le parti hanno precisato le conclusioni e che ha assunto la causa in decisione e il collegio che decide è necessaria perfetta corrispondenza, non essendo sostituibile un componente del collegio nella fase tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza se non previa rinnovazione di udienza di precisazione

delle conclusioni, pena nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice -; Cass. ord. 14144/2020; Cass. ord. 18574/2019; Cass. 24951/2016; Cass. 23632/2015).

4. Nel caso in esame, dunque, l'impugnazione è stata tempestiva e correttamente conseguente al vizio, per cui la sentenza impugnata - accogliendo il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri - deve dichiararsi nulla e pertanto essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa sezione e diversa composizione.

P.Q.M.

Accogliendo il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara nulla la sentenza impugnata, conseguentemente cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Ti.Cl., Pa. ILLUMINAZIONE INTERNATIONAL Srl IN LIQUIDAZIONE, G. Spa, To.Ni., To.Cl., To.Vi., To.Gi., To.Da., To.Da., To.Pa., CMC Srl, Mi.Mi., A. Spa ivi riportati.

Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2025.